



CORTE DEI CONTI
EUROPEA

Relazione speciale n. 19
2013

RELAZIONE 2012 SUL SEGUITO
DATO ALLE RELAZIONI SPECIALI
DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

IT



Relazione speciale n. 19 // 2013

RELAZIONE 2012 SUL SEGUITO DATO ALLE RELAZIONI SPECIALI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

(presentata in virtù dell'articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, TFUE)

CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUSSEMBURGO

Tel. +352 4398-1
Fax +352 4398-46410
E-mail: eca-info@eca.europa.eu
Internet: <http://eca.europa.eu>

Relazione speciale n. 19 // 2013

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2014

ISBN 978-92-9241-619-5
doi:10.2865/23

© Unione europea, 2014
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Luxembourg

INDICE

Paragrafi

ABBREVIAZIONI

I-VII

SINTESI

1-3

INTRODUZIONE

4-8

ESTENSIONE E APPROCCIO

9-17

ATTUAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI 62 RACCOMANDAZIONI

9-10

INTRODUZIONE

11-12

LA COMMISSIONE ASSICURA UN SEGUITO ADEGUATO E ATTUA LA MAGGIOR PARTE DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE

13-17

ESEMPI DI MIGLIORAMENTI E DI ASPETTI DA MIGLIORARE PER QUEL CHE RIGUARDA LA GESTIONE FINANZIARIA

18-28

ESAME DELLE PROCEDURE DI FOLLOW-UP DELLA COMMISSIONE

21-23

LA COMMISSIONE HA DEFINITO LINEE GUIDA E PROCEDURE CORRETTE PER QUEL CHE RIGUARDA LE SUE ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP

24-28

L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA RAD NON GARANTISCE ALLA COMMISSIONE DI DISPORRE DI INFORMAZIONI GESTIONALI ADEGUATE E AFFIDABILI CONCERNENTI LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI CHE SONO STATE ATTUATE SOLO IN PARTE

29-32

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

- ALLEGATO I** — **TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RACCOMANDAZIONI ESAMINATE DALLA CORTE**
- ALLEGATO II** — **AGRICOLTURA: SOSTEGNO AI PROGRAMMI OPERATIVI A FAVORE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI**
- ALLEGATO III** — **AGRICOLTURA: AIUTO ALIMENTARE A FAVORE DEGLI INDIGENTI**
- ALLEGATO IV** — **AGRICOLTURA: ATTUAZIONE DELL'APPROCCIO LEADER**
- ALLEGATO V** — **COESIONE: FONDO DI SOLIDARIETÀ**
- ALLEGATO VI** — **COESIONE: FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTA ALLE DONNE**
- ALLEGATO VII** — **AZIONI ESTERNE: AZIONI DI RISANAMENTO**
- ALLEGATO VIII** — **AZIONI ESTERNE: SOSTEGNO DEL FES**
- ALLEGATO IX** — **AZIONI ESTERNE: ATTIVITÀ BANCARIE**
- ALLEGATO X** — **ENTRATE: GESTIONE DELLA TESORERIA**
- ALLEGATO XI** — **RICERCA: PROGRAMMI QUADRO IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO (RST)**

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

ABBREVIAZIONI

CdCE: Corte dei conti europea

FES: Fondo europeo di sviluppo

FSE: Fondo sociale europeo

FSUE: Fondo di solidarietà dell'Unione europea

GAL: Gruppi di azione locale

MDP: *Most Deprived Person* (persone indigenti)

MEDA: *Mesures D'Accompagnement*: strumento finanziario del partenariato Euromediterraneo

OP: Organizzazione di produttori

PO: Programma operativo

PQ: Programma quadro

QG: Quartier generale, sede centrale

QSG: *Quality Support Group* (Gruppo di sostegno alla qualità)

RAD: Raccomandazioni, azioni, discarico

RS: Relazione speciale

SMART: Specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine (in riferimento agli obiettivi)

TI: Tecnologie dell'informazione

SINTESI

I.

La presente relazione illustra i risultati del secondo esame, effettuato dalla Corte, dei progressi compiuti dalla Commissione nel seguire le raccomandazioni formulate dalla Corte in precedenti relazioni speciali.

II.

Il quesito generale cui ha cercato di rispondere tale esame è stato il seguente: la Commissione segue in modo adeguato le raccomandazioni di audit formulate dalla Corte nelle sue relazioni speciali? Il quesito è stato articolato in due sottoquesiti: 1) la Commissione ha definito linee guida e procedure adeguate per le attività di follow-up? e 2) la Commissione dispone di informazioni gestionali accurate e affidabili per quel che riguarda le raccomandazioni di audit e lo stato di attuazione delle stesse?

III.

L'esame della Corte ha riguardato il seguito dato dalla Commissione ad un campione di 62 raccomandazioni formulate in dieci relazioni speciali (RS) della Corte del periodo 2006-2010. Per tale campione, la Corte ha valutato l'attuale stato di attuazione delle raccomandazioni e le informazioni sulla gestione della Commissione stessa concernenti lo stato di queste raccomandazioni. La Corte ha anche esaminato le specifiche procedure delle direzioni generali (DG) e ha effettuato un esame di manuali, linee guida, piani e relazioni pubblicate, concentrandosi in particolare su quelli relativi all'applicazione RAD (raccomandazioni, azioni, discarico). RAD è uno strumento informatico usato dalla Commissione per monitorare il seguito da essa dato alle raccomandazioni della Corte e alle richieste fatte dall'autorità preposta al discarico nell'ambito della procedura di discarico.

IV.

In base all'esame svolto, la Corte conclude che la Commissione assicura un seguito adeguato alle raccomandazioni della Corte. L'analisi di un campione di raccomandazioni ha infatti mostrato che la Commissione ha attuato, pienamente o per la maggior parte degli aspetti, l'83 % delle raccomandazioni della Corte, contribuendo così a migliorare la gestione finanziaria in numerosi settori del bilancio UE.

V.

La Corte conclude anche che la Commissione ha posto in essere linee guida e procedure adeguate per quel che riguarda le sue attività di follow-up.

VI.

Infine, l'esame della Corte indica che l'applicazione informatica RAD contiene informazioni sulla gestione delle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali pubblicate a partire dal 2008. La Corte conclude tuttavia che l'utilizzo di RAD non garantisce alla Commissione di disporre di informazioni gestionali adeguate e affidabili concernenti lo stato di attuazione delle raccomandazioni che sono state attuate solo in parte. Ciò è dovuto alla natura assoluta delle categorie utilizzate dalla Commissione per registrare lo stato di attuazione delle raccomandazioni.

VII.

La Corte raccomanda pertanto che la Commissione adatti lo strumento informatico RAD per meglio riflettere le raccomandazioni che sono state attuate solo in maniera parziale.

INTRODUZIONE

- 1.** Il follow-up delle relazioni di audit è considerato dai principi internazionali di audit come la fase finale del ciclo dei controlli di gestione che comprende appunto la pianificazione, lo svolgimento e il follow-up¹. Il follow-up delle relazioni di controllo di gestione della Corte costituisce un elemento necessario nel ciclo delle responsabilità e contribuisce a incoraggiare l'efficace attuazione, da parte della Commissione, delle raccomandazioni formulate nelle relazioni.
- 2.** La Corte ha pubblicato la sua prima relazione sul follow-up nel 2012 (RS n. 19/2012). In tale relazione, la Corte osservava che il seguito dato alle raccomandazioni di audit della Corte doveva essere rafforzato da parte della Commissione.
- 3.** La presente relazione illustra i risultati del secondo esame, effettuato dalla Corte, dei progressi compiuti dalla Commissione nel seguire le raccomandazioni formulate dalla Corte in precedenti relazioni speciali.

¹ Norme internazionali di audit delle Istituzioni superiori di controllo, ISSAI 3000 e 3100.

ESTENSIONE E APPROCCIO

4. L'attuale esame della Corte del seguito dato dalla Commissione alle raccomandazioni di audit si basa su una revisione del sistema svolta dalle strutture di audit interno (IAC) della Commissione nel 2011. La revisione delle IAC concludeva che il sistema di controllo interno posto in essere nelle rispettive DG forniva una ragionevole certezza circa il livello raggiunto nell'attuazione delle raccomandazioni formulate dalla Corte. Tuttavia, le IAC identificavano anche degli aspetti che dovevano essere affrontati e raccomandavano di apportare dei miglioramenti alle funzionalità e agli strumenti di reporting del RAD.
5. Il quesito generale cui ha cercato di rispondere questo esame è il seguente:
- La Commissione segue in modo adeguato le raccomandazioni di audit formulate dalla Corte nelle sue relazioni speciali?**
- Il quesito è stato articolato in due sottoquesiti:
- o la Commissione ha definito linee guida e procedure adeguate per le attività di follow-up?
 - o la Commissione dispone di informazioni gestionali accurate e affidabili per quel che riguarda le raccomandazioni di audit e lo stato di attuazione delle stesse?
6. Al fine di rispondere a tali quesiti, la Corte ha valutato, nel corso del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2013, un campione di 62 raccomandazioni contenute in 10 relazioni speciali pubblicate dalla Corte nel periodo 2006-2010, onde stabilire se dette raccomandazioni siano state attuate dalla Commissione. Il campione è stato selezionato a partire da relazioni pubblicate almeno due anni fa e le cui raccomandazioni erano ancora pertinenti. Il campione è stato ulteriormente utilizzato per testare l'adeguatezza e l'affidabilità delle informazioni gestionali della Commissione concernenti queste raccomandazioni. Le relazioni speciali in questione sono indicate nella **tabella 1**.
7. Nel valutare lo stato di attuazione delle raccomandazioni, la Corte fa ricorso alle seguenti categorie: «pienamente attuata», «attuata per la maggior parte degli aspetti», «attuata per alcuni aspetti», «non attuata», «non più pertinente», o «non è stato possibile verificare». La Corte ha ritenuto che una raccomandazione sia stata pienamente attuata nel caso in cui la Commissione abbia adottato tutte le azioni correttive ragionevoli e proporzionate di sua competenza e non debbano ancora essere affrontate questioni rilevanti. Lo stato di attuazione è stato confermato mediante interviste e documentazione di sostegno fornita dalle DG competenti, ma non include informazioni a livello degli Stati membri o dei paesi beneficiari. Mentre la finalità dell'esame è di stabilire quali azioni la Commissione abbia adottato in risposta alle raccomandazioni della Corte, non viene fatta alcuna valutazione sugli effetti di tali azioni, in quanto ciò richiederebbe degli audit distinti e approfonditi di follow-up nei settori specifici.
8. Inoltre, la Corte ha esaminato le procedure specifiche delle DG² e ha svolto un esame di manuali, linee guida, piani e relazioni pubblicate. L'esame si è concentrato in particolare sull'applicazione informatica RAD della Commissione, che viene usata per registrare e monitorare le informazioni relative alle azioni di follow-up adottate dalla Commissione.

² Le procedure esaminate hanno riguardato la DG Bilancio e le cinque DG maggiori (DG Agricoltura e sviluppo rurale, DG Politica regionale, DG Occupazione, affari sociali e integrazione, DG Sviluppo e cooperazione-EuropeAid e DG Ricerca e innovazione) cui è rivolta la maggior parte delle raccomandazioni della Corte.

RELAZIONI SPECIALI SULLE QUALI È STATO SVOLTO IL PRESENTE ESAME DEL FOLLOW-UP

| Relazione speciale ¹ | Settore di bilancio | Numero di raccomandazioni di audit esaminate ² |
|---|---------------------|---|
| RS n. 8/2006 Coltivare il successo? L'efficacia del sostegno dell'Unione europea ai programmi operativi a favore dei produttori ortofrutticoli | Agricoltura | 9 |
| RS n. 6/2009 Aiuto alimentare dell'Unione europea a favore degli indigenti: valutazione degli obiettivi, dei mezzi e dei metodi impiegati | Agricoltura | 8 |
| RS n. 5/2010 Attuazione dell'approccio Leader per lo sviluppo rurale | Agricoltura | 6 |
| RS n. 3/2008 Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea: in che misura il suo intervento è rapido, efficiente e flessibile? | FSUE | 2 |
| RS n. 17/2009 Le azioni di formazione professionale rivolte alle donne co-finanziate dal FSE | Coesione | 3 |
| RS n. 6/2008 Le azioni di risanamento finanziate dalla Commissione europea a seguito dello tsunami e dell'uragano Mitch | Azioni esterne | 6 |
| RS n. 18/2009 L'efficacia del sostegno del FES per l'integrazione economica regionale in Africa orientale e occidentale | Azioni esterne | 11 |
| RS n. 1/2009 Attività bancarie nel Mediterraneo nel contesto del programma MEDA e dei precedenti protocolli | Azioni esterne | 5 |
| RS n. 5/2009 La gestione della tesoreria presso la Commissione | Entrate | 7 |
| RS n. 9/2007 Valutazione dei programmi quadro comunitari in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) — L'approccio della Commissione potrebbe essere migliorato? | Ricerca | 5 |
| Numero totale di raccomandazioni | | 62 |

¹ Tutte le relazioni speciali della Corte sono disponibili sul sito Internet: <http://eca.europa.eu>

² Ove necessario, nella presente relazione, al fine di analizzare adeguatamente le azioni adottate dalla Commissione e riferire in merito, le sottoparti delle raccomandazioni pubblicate sono numerate come raccomandazioni distinte (cfr. *allegato I*).

ATTUAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI 62 RACCOMANDAZIONI

INTRODUZIONE

9. La Commissione dà seguito alle raccomandazioni di audit della Corte e alle richieste formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio (ossia, l'autorità competente per il discarico del bilancio dell'Unione). A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, del regolamento finanziario la Commissione redige una relazione annuale sulle suddette richieste nell'ambito della procedura di discarico riguardante il bilancio dell'UE.
10. La presente sezione illustra i risultati dell'esame svolto dalla Corte sull'attuazione da parte della Commissione di un campione di 62 raccomandazioni formulate in dieci relazioni speciali pubblicate dalla Corte nel periodo 2006-2010. Nell'ambito di tale esercizio, non è stato considerato il trattamento delle richieste formulate dal Consiglio e dal Parlamento. L'**allegato I** fornisce un quadro riepilogativo di ciascuna delle 62 raccomandazioni valutate dalla Corte, mentre gli **allegati II-XII** sintetizzano brevemente gli audit in questione, le raccomandazioni e le successive misure di follow-up adottate dalla Commissione, oltre agli eventuali aspetti che devono ancora essere affrontati.

LA COMMISSIONE ASSICURA UN SEGUITO ADEGUATO E ATTUA LA MAGGIOR PARTE DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE

11. Le misure di follow-up per tre delle 62 raccomandazioni esaminate dalla Corte non hanno potuto essere verificate, in quanto gli elementi probatori necessari erano disponibili solo a livello dei paesi beneficiari e pertanto al di fuori della portata dell'esame (cfr. paragrafo 7). La Commissione non ha attuato tre raccomandazioni (tutte relative all'audit sull'aiuto alimentare — **allegato III**). Altre due raccomandazioni che erano state inizialmente respinte sono state, in seguito, l'una pienamente attuata (raccomandazione relativa all'aiuto alimentare — **allegato III**) e l'altra attuata per la maggior parte degli aspetti (raccomandazione relativa alla gestione della tesoreria — **allegato X**).
12. Per quel che riguarda le 59 raccomandazioni che hanno potuto essere valutate, la Corte ha riscontrato che 49 raccomandazioni (83 %) sono state pienamente attuate o attuate per la maggior parte degli aspetti, sette raccomandazioni (12 %) sono state attuate solo per alcuni aspetti, mentre tre (5 %) non sono state attuate.

**ESEMPI DI MIGLIORAMENTI
E DI ASPETTI DA MIGLIORARE
PER QUEL CHE RIGUARDA
LA GESTIONE FINANZIARIA**

- 13. Semplificazioni dei programmi di aiuto e chiarimenti per le procedure di concessione degli aiuti** come ad esempio i criteri di ammissibilità sono state notate per il programma di aiuti per il settore ortofrutticolo (agricoltura) e anche per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Nel caso di quest'ultimo, i miglioramenti della qualità delle domande hanno determinato una riduzione del numero delle domande per le quali la Commissione doveva richiedere informazioni aggiuntive. Sono anche stati evidenziati, per quel che riguarda i programmi di formazione professionale cofinanziati dal Fondo sociale europeo (coesione), un miglioramento degli orientamenti forniti dalla Commissione agli Stati membri a livello delle procedure di selezione dei progetti e l'introduzione di indicatori di performance obbligatori. Analogamente, a seguito dell'audit sullo tsunami nell'Oceano Indiano (azioni esterne) sono state introdotte migliori procedure per tener conto della sostenibilità dei progetti nella fase di presentazione delle domande. Tali miglioramenti possono portare a degli aiuti più mirati e ad una maggiore efficacia ed efficienza degli aiuti forniti.
- 14. Il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione** dei risultati dei programmi e delle azioni UE richiedono informazioni sulla performance che siano affidabili. Si sono notati dei miglioramenti in proposito in un certo numero di settori che sono stati esaminati. In primo luogo, sebbene le proposte di regolamenti per il Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 restino fondamentalmente basati sulle risorse, esse contengono disposizioni che vanno in direzione di un approccio più fortemente orientato ai risultati che prevede indicatori di realizzazione e di risultati attesi (coesione). In secondo luogo, per quel che riguarda il programma UE di aiuti al settore ortofrutticolo, la raccolta dei dati provenienti dagli Stati membri è migliorata con l'aiuto di nuove linee guida, moduli e software forniti dalla Commissione (agricoltura). Infine, si sono registrati miglioramenti anche per quel che riguarda la rendicontazione, il monitoraggio e la comunicazione da parte di coloro che realizzano il programma di risanamento a seguito dello tsunami nell'Oceano Indiano (azioni esterne).
- 15.** Vi è tuttavia la necessità di assicurare un approccio più mirato per i regimi di aiuto includendo nei programmi **obiettivi SMART³ e indicatori di performance migliori** (agricoltura). È necessario anche migliorare le informazioni comparative sui costi per coloro che hanno la responsabilità dell'attuazione e del monitoraggio (azioni esterne). Tali miglioramenti faciliterebbero una maggiore responsabilizzazione da parte degli Stati membri e beneficiari per quel che riguarda i finanziamenti UE.
- 16.** Un **maggior coordinamento e sviluppo delle capacità a livello delle parti interessate** rappresentano elementi importanti per garantire l'efficienza e l'efficacia della spesa UE. Per quel che riguarda il sostegno del Fondo europeo di sviluppo (FES), si sono rilevati sforzi accresciuti a favore dell'integrazione regionale africana col sostegno della Commissione. Tra questi rientrano un miglior coordinamento tra gli organismi regionali e lo scambio di orientamenti tra la sede centrale della Commissione e le delegazioni UE nei paesi partner. Sono anche state introdotte disposizioni per favorire un maggior coordinamento tra la Commissione e gli altri finanziatori interessati quali ad esempio la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (azioni esterne).
- 17.** Infine, l'accresciuta capacità istituzionale osservata nel settore delle misure bancarie nell'area del Mediterraneo, con la creazione di unità specialistiche presso la Commissione (EuropeAid), dovrebbe favorire la promozione e la gestione di strumenti finanziari innovativi (azioni esterne).

³ Specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine.

ESAME DELLE PROCEDURE DI FOLLOW-UP DELLA COMMISSIONE

- 18.** La DG Bilancio della Commissione effettua il monitoraggio e il coordinamento del processo di follow-up. A tal fine, le DG usano collettivamente un'applicazione informatica chiamata RAD per registrare le informazioni sulla gestione relative alle raccomandazioni di audit e alle richieste dell'autorità competente per il discarico. La banca dati RAD contiene la risposta ufficiale della Commissione alle stesse e la situazione delle misure di follow-up adottate dalle singole DG, che hanno la responsabilità primaria della loro attuazione.
- 19.** L'applicazione RAD, sviluppata nel 2003, è stata concepita come uno strumento informatico per monitorare il seguito dato alle raccomandazioni della relazione annuale della Corte e alle richieste fatte dall'autorità preposta al discarico nell'ambito della procedura di discarico. Dal 2008, l'uso di RAD è stato esteso alle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali. RAD è un elemento importante del sistema di follow-up della Commissione, sia quale strumento informativo gestionale, che consente alla DG Bilancio e alle singole DG di monitorare le azioni intraprese per dare seguito alle raccomandazioni e alle richieste, sia quale fonte principale d'informazioni per la redazione della relazione annuale all'autorità preposta al discarico⁴.
- 20.** La DG Informatica è il fornitore del sistema RAD, mentre la DG Bilancio funge da responsabile di sistema e validatore finale delle informazioni registrate nel programma.

⁴ Il documento «RAD: File — Discharge Follow-up Scope» elenca i seguenti obiettivi per il programma RAD: creare un'applicazione per l'inserimento delle raccomandazioni per la creazione e il follow-up dei piani di azione, rispettare i requisiti in materia di follow-up presentando relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, non solo annualmente ma fino a quando le raccomandazioni sono chiuse, completate o annullate.

LA COMMISSIONE HA DEFINITO LINEE GUIDA E PROCEDURE CORRETTE PER QUEL CHE RIGUARDA LE SUE ATTIVITÀ DI FOLLOW-UP

- 21.** La Corte ha esaminato le linee guida e le procedure della Commissione relative alle attività di follow-up. La Corte ha rilevato che, a seguito delle osservazioni formulate dalle IAC e dalla Corte nella sua prima relazione sul follow-up⁵, la Commissione ha adottato misure significative per rafforzare le relative linee guida e procedure. Tra queste rientrano una migliore documentazione delle procedure poste in essere e l'adozione di nuove linee guida per pianificare, eseguire, monitorare e rendicontare le attività di follow-up; la precedenza accordata alle raccomandazioni/ richieste di follow-up classificate come «molto importanti» e «cruciali», e l'obbligo per le DG di presentare una relazione almeno annuale sui progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni e delle richieste.
- 22.** Nel quadro del piano d'azione definito dalla DG Bilancio («RAD actions 2013»), si è provveduto ad aggiornare il manuale dell'utente di RAD. Sono state inoltre avviate iniziative quali corsi di formazione, relazioni sulla tempestività, un miglioramento delle funzioni di ricerca e la correzione dei «bug» esistenti nel programma RAD.
- 23.** L'esame della Corte ha evidenziato che le procedure nell'ambito del programma RAD e i collegamenti con le unità responsabili presso le DG sono operativi e adeguatamente documentati. Ciò assicura una pista di audit per tutte le raccomandazioni inserite nel programma, compreso l'aggiornamento del loro stato di attuazione. L'esame ha anche indicato che la DG Bilancio ha definito procedure che assicurano una chiara separazione dei compiti volta a proteggere l'integrità dei dati registrati in RAD.

⁵ Relazione speciale n. 19/2012 (<http://eca.europa.eu>).

L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA RAD NON GARANTISCE ALLA COMMISSIONE DI DISPORRE DI INFORMAZIONI GESTIONALI ADEGUATE E AFFIDABILI CONCERNENTI LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI CHE SONO STATE ATTUATE SOLO IN PARTE

- 24.** La Corte ha esaminato l'adeguatezza e l'affidabilità delle informazioni disponibili in RAD concernenti le 62 raccomandazioni controllate.
- 25.** Per ciascuna raccomandazione di audit e richiesta, RAD registra i dati fondamentali quali la priorità della raccomandazione/richiesta (critica, molto importante, importante, auspicabile), lo stato di attuazione (respinta, accolta, annullata e attuata), la data di attuazione (data prevista ed effettiva) e la risposta integrale ufficiale della Commissione. In base alle norme della Commissione, la risposta alle raccomandazioni della Corte deve soddisfare certi criteri specifici, e in particolare la risposta deve chiaramente indicare le misure pratiche che la Commissione intende adottare per correggere le debolezze individuate⁶.
- 26.** Per quel che riguarda le 62 raccomandazioni facenti parte del campione della Corte, 46 erano state inserite nel programma RAD. Le 16 raccomandazioni non registrate in RAD si riferivano tutte a relazioni speciali pubblicate prima del 2008 (cfr. paragrafo 20). La risposta ufficiale della Commissione era stata debitamente registrata per tutte le 46 raccomandazioni inserite nella banca dati. Delle 46 raccomandazioni, 38 erano registrate come «attuate» dalla Commissione. Tuttavia, l'analisi della Corte sulla documentazione giustificativa presso le DG ha evidenziato che solo 20 di tali raccomandazioni potevano considerarsi come pienamente attuate.
- 27.** La discrepanza tra la registrazione della Commissione e la valutazione della Corte, notata in relazione a 18 raccomandazioni, riguarda casi in cui l'attuazione da parte della Commissione è stata solamente parziale. Poiché le categorie usate in RAD non facilitano la registrazione di un'attuazione parziale, tali raccomandazioni sono classificate come «attuate».
- 28.** La Corte osserva che la natura assoluta delle categorie applicate dalla Commissione per registrare lo stato di attuazione delle raccomandazioni produce effetti negativi sull'adeguatezza e l'affidabilità delle informazioni fornite in merito alle raccomandazioni di audit che sono state attuate solo in parte.

⁶ http://intracomm.ec.testa.eu/budg/rep/external/proced_en.html

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI


- 29.** In base all'esame svolto sul seguito dato dalla Commissione alle raccomandazioni formulate nelle relazioni speciali, la Corte conclude che la Commissione assicura un seguito adeguato alle raccomandazioni della Corte.
- 30.** L'esame da parte della Corte del seguito dato dalla Commissione a 62 raccomandazioni formulate nelle relazioni speciali della Corte mostra infatti che la Commissione ha attuato, pienamente o per la maggior parte degli aspetti, 49 (pari all'83 %) delle raccomandazioni della Corte, e che ciò ha contribuito a migliorare la gestione finanziaria in numerosi settori del bilancio UE (cfr. paragrafi 9-17 e *allegati II-XI*).
- 31.** L'esame da parte della Corte delle linee guida e delle procedure relative alle attività di follow-up della Commissione ha evidenziato come le linee guida e procedure poste in essere sono generalmente corrette (cfr. paragrafi 21-23).
- 32.** L'esame della Corte indica che l'applicazione informatica RAD contiene informazioni sulla gestione delle raccomandazioni formulate dalla Corte nelle relazioni speciali pubblicate a partire dal 2008. La Corte conclude tuttavia che l'utilizzo di RAD non garantisce alla Commissione di disporre di informazioni gestionali adeguate e affidabili concernenti lo stato di attuazione delle raccomandazioni che sono state attuate solo in parte. Ciò è dovuto alla natura assoluta delle categorie utilizzate dalla Commissione per registrare lo stato di attuazione delle raccomandazioni (cfr. paragrafi 24-28).

RACCOMANDAZIONE

La Commissione dovrebbe adattare lo strumento informatico RAD in modo che rifletta meglio le raccomandazioni che sono state attuate solo in maniera parziale.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione CEAD, presieduta da Igors LUDBORŽS, Membro della Corte, a Lussemburgo, nella riunione del 17 dicembre 2013.

Per la Corte dei conti europea



Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente

ALLEGATO I



TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RACCOMANDAZIONI ESAMINATE DALLA CORTE

| Relazione speciale | Raccomandazione | Paragrafo | Attuata pienamente | Attuata | | Non attuata | Non più pertinente | Non è stato possibile verificare |
|--|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | Per la maggior parte degli aspetti | Per alcuni aspetti | | | |
| Relazione speciale n. 8/2006 Coltivare il successo? L'efficacia del sostegno dell'Unione europea ai programmi operativi a favore dei produttori ortofrutticoli (allegato II) | 1 | 94 | x | | | | | |
| | 2 | 95 i) | | x | | | | |
| | 3 | 95 ii) | x | | | | | |
| | 4 | 95 iii) | x | | | | | |
| | 5 | 96 | x | | | | | |
| | 6 | 97 | x | | | | | |
| | 7 | 98 | x | | | | | |
| | 8 | 99 | x | | | | | |
| | 9 | 100 | x | | | | | |
| Relazione speciale n. 6/2009 Aiuto alimentare dell'Unione europea a favore degli indigenti: valutazione degli obiettivi, dei mezzi e dei metodi impiegati (allegato III) | 1 | 1 | x | | | | | |
| | 2 | 2 | | x | | | | |
| | 3 | 3 | | | | x | | |
| | 4 | 4 | x | | | | | |
| | 5 | 5 | | | | x | | |
| | 6 | 6 | | | | x | | |
| | 7A | 7 | | | | x | | |
| | 7B | 7 | | | | x | | |
| Relazione speciale n. 5/2010 Attuazione dell'approccio Leader per lo sviluppo rurale (allegato IV) | 1 | 1 | | | x | | | |
| | 2 | 2 | | x | | | | |
| | 3 | 3 | | x | | | | |
| | 4 | 4 | | | x | | | |
| | 5 | 5 | | | | | | x |
| | 6 | 6 | | | x | | | |
| Relazione speciale n. 3/2008 Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea: in che misura il suo intervento è rapido, efficiente e flessibile? (allegato V) | 1 | 46 | x | | | | | |
| | 2 | 47 | x | | | | | |
| Relazione speciale n. 17/2009 Le azioni di formazione professionale rivolte alle donne cofinanziate dal FSE (allegato VI) | 1 | 50 a) | | | x | | | |
| | 2 | 50 b) | | x | | | | |
| | 3 | 53 | | | x | | | |
| Relazione speciale n. 6/2008 Le azioni di risanamento finanziate dalla Commissione europea a seguito dello tsunami e dell'uragano Mitch (allegato VII) | 1 | 1 | x | | | | | |
| | 2 | 2 | x | | | | | |
| | 3 | 3 | | x | | | | |
| | 4 | 4 | | x | | | | |
| | 5 | 5 | x | | | | | |
| | 6 | 6 | x | | | | | |


**TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RACCOMANDAZIONI
ESAMINATE DALLA CORTE**

RELAZIONE 2012 SUL SEGUITO DATO ALLE RELAZIONI SPECIALI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA

| Relazione speciale | Raccomandazione | Paragrafo | Attuata pienamente | Attuata | | Non attuata | Non più pertinente | Non è stato possibile verificare |
|---|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | Per la maggior parte degli aspetti | Per alcuni aspetti | | | |
| Relazione speciale n. 18/2009 L'efficacia del sostegno del FES per l'integrazione economica regionale in Africa orientale e occidentale (allegato VIII) | 1 | 1 | | x | | | | |
| | 2 | 2 | | x | | | | |
| | 3 | 3 | x | | | | | |
| | 4 | 4.1 | x | | | | | |
| | 5 | 4.2 | x | | | | | |
| | 6 | 4.3 | | | | | | x |
| | 7 | 4.4 | x | | | | | |
| | 8 | 5.1 | x | | | | | |
| | 9 | 5.2 | | | x | | | |
| | 10 | 6.1 | | | x | | | |
| | 11 | 6.2 | | | | | | x |
| Relazione speciale n. 1/2009 Attività bancarie nel Mediterraneo nel contesto del programma MEDA e dei precedenti protocolli (allegato IX) | 1 | 45 a) | x | | | | | |
| | 2 | 45 b) | x | | | | | |
| | 3 | 45 c) | x | | | | | |
| | 4 | 46 | x | | | | | |
| | 5 | 49 | x | | | | | |
| Relazione speciale n. 5/2009 La gestione della tesoreria presso la Commissione (allegato X) | 1 | 43, 1.1 | | x | | | | |
| | 2 | 43, 1.2 | x | | | | | |
| | 3 | 47, 2.1 | x | | | | | |
| | 4 | 47, 2.2 | x | | | | | |
| | 5 | 47, 2.3 | | | x | | | |
| | 6 | 47, 2.4 | x | | | | | |
| | 7 | 19 | x | | | | | |
| Relazione speciale n. 9/2007 Valutazione dei programmi quadro comunitari in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) — L'approccio della Commissione potrebbe essere migliorato? (allegato XI) | 1 | V i) | x | | | | | |
| | 2 | V ii) | | x | | | | |
| | 3 | V iii) | x | | | | | |
| | 4 | V iv) | x | | | | | |
| | 5 | V v) | x | | | | | |
| TOTALE | 62 | | 35 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 |

ALLEGATO II



AGRICOLTURA: SOSTEGNO AI PROGRAMMI OPERATIVI A FAVORE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI

1.

La relazione speciale n. 8/2006 riguardava l'efficacia del sostegno dell'Unione europea ai programmi operativi a favore dei produttori ortofrutticoli.

2.

«Dal 1996, l'Unione europea ha fornito un aiuto finanziario pari al 50 % del costo delle misure intraprese dai produttori ortofrutticoli finalizzate, tra l'altro, al miglioramento qualitativo della produzione, alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento delle pratiche ambientali. Possono beneficiare dell'aiuto soltanto i gruppi di produttori che commercializzano collettivamente la loro produzione nel quadro di «organizzazioni di produttori» (OP). Gli Stati membri sono responsabili dell'approvazione dei «programmi operativi» (PO) di misure proposte dalle organizzazioni di produttori e del pagamento dell'aiuto, che nel 2004 è ammontato a 500 milioni di euro».

(Fonte: Nota informativa ECA/06/21).

3.

La Corte ha controllato l'efficacia di tale regime di aiuto, basandosi principalmente su un campione di 104 misure selezionate in modo casuale da 30 programmi operativi completati in otto Stati membri, su una valutazione delle procedure applicate dagli Stati membri e dalla Commissione e su un esame dei dati disponibili presso la Commissione.

Le raccomandazioni della Corte

4.

La Corte ha raccomandato alla Commissione di rendere il regime di aiuto ai programmi operativi più semplice e più efficace nel modo seguente:

- 1) presentando nuove proposte sulla base dei risultati della valutazione;
- 2) chiarendo i criteri di ammissibilità delle spese e abolendo gli obblighi in materia di programmazione;
- 3) rivedendo gli obiettivi assegnati ai programmi operativi e gli elenchi di ammissibilità;

- 4) allineando le procedure e le norme di ammissibilità delle spese del regime con quelle delle misure di investimento nel settore dello sviluppo rurale;
- 5) migliorando la raccolta di informazioni sui programmi operativi e sulle organizzazioni di produttori, focalizzandosi su un numero limitato di indicatori chiave;
- 6) cercando di comprendere meglio le ragioni dei mancati progressi per quanto riguarda la concentrazione dell'offerta nelle organizzazioni di produttori;
- 7) focalizzando maggiormente la politica in modo da conseguire gli obiettivi generali di concentrazione dell'offerta e di adattamento della produzione all'evoluzione della domanda;
- 8) stabilendo se i benefici della concentrazione dell'offerta conseguiti grazie alla politica attuata siano sufficienti per compensare le disuguaglianze causate dalla limitazione degli aiuti alle organizzazioni di produttori;
- 9) rivedendo il meccanismo di sostegno ai produttori ortofrutticoli dell'Unione europea.

Lo stato di attuazione delle raccomandazioni della Corte

5.

Delle nove raccomandazioni della Corte, otto sono state pienamente attuate (nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) ed una (n. 2) è stata attuata per la maggior parte degli aspetti.

Le principali osservazioni formulate dalla Corte al riguardo

RENDERE IL REGIME DI AIUTO PIÙ SEMPLICE ED EFFICACE

6.

I principali miglioramenti hanno riguardato la semplificazione del regime di aiuto mediante le seguenti azioni:

- 1) i molteplici regolamenti di applicazione sono stati sostituiti da un unico regolamento,
- 2) l'aiuto alla trasformazione è stato abolito,
- 3) tutto il sostegno è focalizzato sulle organizzazioni di produttori che conferiscono prodotti freschi o prodotti freschi destinati alla trasformazione,
- 4) inserimento nel regime di pagamento unico delle superfici del settore ortofrutticolo, e
- 5) regime di aiuto più efficace per i programmi operativi, con una più elevata concentrazione dell'offerta da parte delle OP.

7.

Nell'approvare un PO si fa ora riferimento alla strategia nazionale e alle misure per far fronte ai pagamenti in eccesso. La Commissione ha anche chiarito i criteri di ammissibilità per le spese nell'ambito dei programmi operativi.

8.

Tuttavia, sebbene il tasso medio di adesione alle organizzazioni di produttori sia in costante crescita, con un tasso del 43 % nel 2010 (UE-27) esso è ancora al di sotto dell'obiettivo del 60 % stabilito dall'organizzazione comune del mercato nella riforma del 2007.

MIGLIORAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE

9.

La Commissione ha introdotto nuovi strumenti per rendere l'aiuto più interessante:

- 1) le associazioni di produttori hanno avuto successo nei nuovi Stati membri dell'UE, in particolare in Polonia;
- 2) le nuove misure relative alla prevenzione e alla gestione delle crisi (raccolta verde e mancata raccolta) si sono dimostrate efficienti nel corso della crisi del batterio *E. coli* del 2011;
- 3) l'assicurazione del raccolto sta divenendo sempre più uno strumento valido per evitare perdite in termini di reddito;
- 4) il tasso di aggregazione (ossia, la percentuale dell'offerta trattata dalle OP) nell'UE è cresciuto del 10 % dal 2007.

10.

La Commissione ha mantenuto la coerenza nei programmi operativi per lo sviluppo rurale garantendo che gli Stati membri assegnino le risorse in modo efficace tra i settori e le priorità.

11.

La Commissione ha anche prodotto orientamenti, moduli e software informatici per raccogliere dati per monitorare l'efficacia del regime di aiuto e ha utilizzato i risultati della valutazione del 2008 e gli studi successivi per stabilire che il sostegno alle OP permette realmente di rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori. Vi sono tuttavia ancora margini di miglioramento per rendere più interessante l'adesione alle organizzazioni di produttori.

ALLEGATO III



AGRICOLTURA: AIUTO ALIMENTARE A FAVORE DEGLI INDIGENTI

1.

La relazione speciale n. 6/2009 concerneva l'aiuto alimentare a favore degli indigenti:

2.

«A seguito di un inverno eccezionalmente rigido (1986/1987), la Comunità ha adottato un programma per svincolare dalle scorte di intervento comunitarie dei prodotti agricoli da dispensare gratuitamente ad organizzazioni caritative perché li distribuissero ai bisognosi. La misura ha suscitato ampi consensi ed è tuttora in vigore. Il programma persegue due scopi principali: un obiettivo di natura sociale (contribuire in misura determinante al benessere dei cittadini più indigenti) e un obiettivo di mercato (stabilizzare i mercati dei prodotti agricoli attraverso la riduzione delle scorte di intervento). La partecipazione degli Stati membri al programma è facoltativa. La dotazione ad esso assegnata, che ammontava a 307 milioni di euro nel 2008, ha raggiunto i 500 milioni di euro nel 2009 per i 18 Stati membri partecipanti».

(Fonte: Nota informativa ECA/09/51).

3.

Nel contesto di un mercato e di una realtà sociale in evoluzione, la Corte ha verificato la sana gestione finanziaria del programma nel corso del periodo 2005-2008 e la sua attuazione nei quattro Stati membri (Spagna, Francia, Italia e Polonia) che hanno beneficiato della parte più cospicua delle risorse finanziarie UE.

Le raccomandazioni della Corte

4.

La Corte raccomandava alla Commissione di:

- 1) valutare l'opportunità di continuare a finanziare la misura in questione mediante risorse destinate alla politica agricola comune;
- 2) incoraggiare gli Stati membri a inserire il programma nel quadro della politica sociale e migliorare il coordinamento e la cooperazione con altri attori chiave delle azioni sociali;

3) definire priorità per la selezione dei destinatari dell'aiuto e degli intermediari;

4) riconsiderare la restrizione normativa che limita la distribuzione di prodotti alimentari;

5) contemplare l'introduzione di un livello di standardizzazione;

6) incoraggiare gli Stati membri a definire obiettivi specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine (SMART) per l'attuazione del programma;

7) garantire una concorrenza più ampia e ottenere i prezzi di mercato più vantaggiosi, mediante:

- a) una migliore definizione del fondamento giuridico e delle modalità di applicazione per quanto concerne l'acquisizione delle derrate alimentari da destinare agli indigenti. Inoltre,
- b) il ricorso al baratto dovrebbe essere abolito.

Lo stato di attuazione delle raccomandazioni della Corte

5.

La Commissione ha attuato pienamente due raccomandazioni (nn. 1 e 4), una per la maggior parte degli aspetti (n. 2), due per alcuni aspetti (nn. 6 e 7 a)), mentre tre non sono state attuate (nn. 3, 5 e 7 b)).

Le principali osservazioni formulate dalla Corte al riguardo

IN FUTURO, IL FINANZIAMENTO A VALERE SULLA COESIONE SOSTITUISCE QUELLO DELLA PAC (POLITICA AGRICOLA COMUNE)

6.

Il regolamento (UE) n. 121/2012⁷ ha modificato l'attuale programma di distribuzione di derrate alimentari prevedendo un periodo di abbandono graduale. Il periodo di abbandono graduale termina con il completamento del piano annuale per il 2013, dopo di che l'attuale regime decade.

7.

Il regolamento proposto (COM(2012) 617 final del 24 ottobre 2012) istituisce per il periodo 2014-2020 il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), che integrerà gli attuali strumenti di coesione, in particolare il Fondo sociale europeo.

ACCRESCERE LE SINERGIE

8.

Nell'ambito dell'attuale regime, la DG Agricoltura e sviluppo rurale ha presentato una *roadmap* per l'adozione della modifica del programma di aiuto alimentare 2012 a favore degli indigenti e la Commissione ha pubblicato nel marzo 2012 delle linee-guida per l'attuazione rivolte agli Stati membri.

9.

Nell'ambito della nuova proposta COM(2012) 617 potrebbe esservi l'obbligo per le organizzazioni caritative che forniscono derrate alimentari o altri beni agli indigenti di intraprendere anche attività volte al reinserimento sociale delle persone assistite. Tale proposta è in attesa di adozione da parte degli organismi legislativi dell'UE.

MISURARE L'IMPATTO DELLA MISURA

10.

Tuttavia, la Commissione non ha adottato ulteriori misure per garantire una migliore finalizzazione del programma (raccomandazione n. 3) e una migliore rendicontazione dell'aiuto alimentare ricevuto, sostenendo che gli Stati membri sarebbero in una posizione migliore per svolgere tale compito. Essa ha anche respinto la raccomandazione (n. 5) di introdurre un livello di standardizzazione dei programmi, in quanto ciò ridurrebbe la flessibilità della programmazione. Gli obiettivi SMART, gli indicatori di performance e gli orientamenti vincolanti per gli Stati membri non sono ancora stati definiti. Inoltre, deve ancora essere effettuato un esame del sistema di rendicontazione del programma, volto a migliorare le informazioni sulla gestione di cui dispone la Commissione a seguito delle modifiche delle modalità di esecuzione.

11.

Dopo le limitate misure correttive adottate dalla Commissione, permangono le seguenti debolezze:

- 1) dal momento che la direttiva sugli appalti pubblici non è sempre recepita correttamente negli Stati membri, le procedure di appalto non garantiscono parità di accesso a tutti gli operatori dell'UE e non assicurano l'ottenimento delle condizioni e dei prezzi più vantaggiosi;
- 2) dal momento che la Commissione non ha accolto la raccomandazione (n. 7 b)) di abolire il ricorso al baratto utilizzando le scorte di intervento, permane il rischio che tali procedure possano non essere sempre efficienti sotto il profilo dei costi.

⁷ Regolamento (UE) n. 121/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2012, recante modifica dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (GU L 44 del 16.2.2012, pag. 1).

ALLEGATO IV



AGRICOLTURA: ATTUAZIONE DELL'APPROCCIO LEADER

1.
La relazione speciale n. 5/2010 riguardava l'attuazione dell'approccio Leader per lo sviluppo rurale.

2.
«Leader rappresenta un approccio per attuare la politica di sviluppo rurale dell'UE tramite il partenariato locale (gruppi di azione locale, comunemente noti come GAL). Il presupposto alla base dell'approccio Leader è la presenza di un valore aggiunto rispetto alla tradizionale attuazione dall'alto verso il basso. Gli approcci dal basso verso l'alto e l'interazione tra diversi settori a livello locale dovrebbero mobilitare il potenziale locale.

3.
I GAL sono i principali responsabili della realizzazione del valore aggiunto di Leader e di una sana gestione finanziaria. La Commissione europea e gli Stati membri condividono la responsabilità in merito alla supervisione dell'operato dei GAL e quanto al far sì che essi seguano l'approccio Leader e perseguano costantemente i più alti standard di sana gestione finanziaria».

(Fonte: Nota informativa ECA/10/27).

4.
La Corte ha verificato se l'iniziativa Leader sia stata attuata secondo modalità che apportano un valore aggiunto, riducendo allo stesso tempo al minimo i rischi per la sana gestione finanziaria.

Le raccomandazioni della Corte

5.
La Corte raccomandava alla Commissione di:

- 1) garantire che la legislazione sia sufficientemente chiara in merito agli standard richiesti nel caso specifico di Leader per quel che riguarda l'ammissibilità delle spese, l'equità delle decisioni di spesa e la composizione dei comitati decisionali dei GAL;
- 2) assicurarsi assieme agli Stati membri che vi siano delle tutele efficaci per evitare conflitti d'interesse, e verificare che esse funzionino correttamente;

3) verificare con gli Stati membri i vincoli esistenti per le azioni locali al fine di attuare strategie locali più innovative e multisettoriali;

4) assicurarsi che gli Stati membri impongano ai GAL di fissare obiettivi misurabili, specifici, realizzabili per le strategie di sviluppo locali per il periodo 2007-2013;

5) controllare i futuri programmi in maniera sufficientemente dettagliata per quanto riguarda gli elementi specifici che sono fondamentali per il valore aggiunto, l'efficacia e l'efficienza di Leader;

6) adottare misure che le consentano di poter rendere conto del valore aggiunto e della sana gestione finanziaria di Leader, e coordinare gli Stati membri per far sì che i sistemi di supervisione e controllo forniscano garanzie circa l'equità e la trasparenza delle procedure.

Lo stato di attuazione delle raccomandazioni della Corte

6.
Due delle sei raccomandazioni sono state attuate per la maggior parte degli aspetti (nn. 2 e 3), tre per alcuni aspetti (nn. 1, 4 e 6) e in un caso gli elementi probatori disponibili non hanno permesso di esprimere un giudizio (n. 5), in quanto i programmi 2014-2020 non sono ancora disponibili.

Le principali osservazioni formulate dalla Corte al riguardo

NORME CHIARE

7.
Il principale miglioramento è consistito nella formulazione di norme più chiare per i comitati decisionali dei GAL.

8.
La principale debolezza è rappresentata dal fatto che le spese sostenute prima dell'approvazione delle domande di sovvenzione possono continuare a essere ammissibili.

CONFLITTO DI INTERESSI

9.

L'obbligo di evitare conflitti d'interesse è stato inserito nel regolamento di applicazione (CE) n. 1974/2006⁸. Tuttavia, esso non richiede specificamente che le dichiarazioni di interessi siano documentate e rese pubbliche, il che rappresenterebbe una misura di salvaguardia efficace.

MONITORAGGIO

10.

Mentre il lavoro di valutazione in corso e la valutazione ex post sono suscettibili di migliorare a seguito degli orientamenti forniti dalla Commissione, le informazioni attualmente disponibili non sono ancora sufficienti per mostrare il valore aggiunto conseguito da Leader.

⁸ Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15)

ALLEGATO V



COESIONE: FONDO DI SOLIDARIETÀ

1.
La relazione speciale n. 3/2008 riguardava il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e si chiedeva in che misura il suo intervento fosse rapido, efficiente e flessibile.

2.
«Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito nel 2002 a seguito delle gravi alluvioni in Germania, Austria, Repubblica ceca e Francia. Il Fondo è destinato a concretizzare la solidarietà con gli Stati membri colpiti da calamità naturali. Sino alla fine del 2006, esso ha fornito aiuti per oltre un miliardo di euro in occasione di 23 catastrofi».

(Fonte: Nota informativa ECA/08/10).

3.
Il Consiglio ha voluto che il FSUE sia rapido, efficiente e flessibile nel fornire assistenza. L'audit ha esaminato se il Fondo abbia raggiunto tali obiettivi e se gli Stati beneficiari siano soddisfatti del Fondo.

Le raccomandazioni della Corte

4.
La Corte raccomandava alla Commissione di:

- 1) mettere in opera procedure per garantire che gli Stati richiedenti ricevano istruzioni dettagliate sulla formulazione delle domande quanto più rapidamente possibile, e
- 2) stabilire contatti diretti con gli organismi incaricati di redigere la domanda negli Stati membri o candidati all'adesione.

Lo stato di attuazione delle raccomandazioni della Corte

5.
Entrambe le raccomandazioni sono state pienamente attuate.

Le principali osservazioni formulate dalla Corte al riguardo

ORIENTAMENTI PER GLI STATI RICHIEDENTI

6.
Si sono conseguiti miglioramenti per quel che riguarda la qualità delle domande, come viene evidenziato dalla riduzione del numero delle domande respinte o per le quali sono state richieste informazioni complementari.

7.
Per quel che riguarda la fase di valutazione e le fasi successive, mediante una revisione del regolamento FSUE possono essere conseguiti ulteriori miglioramenti volti a facilitare l'esecuzione dei pagamenti.

ALLEGATO VI



COESIONE: FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTA ALLE DONNE

1.
La relazione speciale n. 17/2009 riguardava le azioni di formazione professionale rivolte alle donne co-finanziate dal FSE.

2.
«Alle azioni di formazione professionale rivolte alle donne — il principale strumento finanziato dal FSE per la promozione delle pari opportunità per uomini e donne nel mercato del lavoro — sono stati destinati circa 3 miliardi di euro nel corso del periodo 2000-2006. In aggiunta a tali misure, gli Stati membri possono anche porre in atto programmi o azioni senza il co-finanziamento della UE. Per il periodo di programmazione 2007-2013, il bilancio per azioni specifiche è diminuito in maniera significativa, a seguito della maggiore enfasi posta sulla incorporazione della prospettiva di genere, il cosiddetto «gender mainstreaming».

(Fonte: Nota informativa ECA/10/06).

3.
La Corte ha esaminato fino a che punto le azioni di formazione rivolte alle donne co-finanziate dal FSE nel corso del periodo 2000-2006 fossero ben selezionate ed adeguatamente monitorate.

Le raccomandazioni della Corte

4.
La Corte ha raccomandato quanto segue in riferimento alla selezione delle azioni di formazione professionale:

- 1) che i futuri programmi operativi preparati negli Stati membri ed approvati dalla Commissione siano stabiliti in base all'analisi delle condizioni del mercato del lavoro;
- 2) che sia instaurata negli Stati membri una procedura di selezione dei progetti propriamente congegnata e correttamente attuata;
- 3) che la Commissione continui a monitorare la definizione, da parte degli Stati membri, di indicatori appropriati e applicabili e che negli Stati membri vengano raccolti dati attendibili.

Lo stato di attuazione delle raccomandazioni della Corte

5.
La Commissione ha attuato una raccomandazione (n. 2) per la maggior parte degli aspetti e le altre due (nn. 1 e 3) per alcuni aspetti.

Le principali osservazioni formulate dalla Corte al riguardo

ANALISI DELLE CONDIZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO

6.
L'analisi delle condizioni del mercato del lavoro non è sistematicamente contemplata nelle analisi o nelle relazioni degli attuali programmi operativi (PO). Tuttavia, per il periodo di programmazione 2014-2020, l'allineamento alla strategia Europa 2020 e requisiti specifici per la preparazione dei PO dovrebbero sfociare nello svolgimento di analisi del mercato del lavoro. Le proposte di regolamento per il periodo di programmazione 2014-2020, che sono in attesa di approvazione, contemplano un approccio rafforzato orientato ai risultati, con indicatori di realizzazione, risultati attesi, procedure per la selezione delle operazioni e gruppi obiettivo.

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI

7.
La Commissione ha emanato una nota orientativa in materia di trasparenza delle procedure di selezione dei progetti e ne ha valutato l'attuazione mediante propri audit. Tuttavia, la nota orientativa non ha stabilito il collegamento con l'analisi raccomandata del mercato del lavoro.

INDICATORI APPROPRIATI E APPLICABILI

8.
La Commissione ha pubblicato delle linee guida per l'attuale periodo di programmazione e ha proposto orientamenti e indicatori obbligatori per il prossimo periodo di programmazione, inserendoli nella proposta di regolamento.

ALLEGATO VII



AZIONI ESTERNE: AZIONI DI RISANAMENTO

1.
La relazione speciale n. 6/2008 concerneva le azioni di risanamento a seguito dello tsunami nell'Oceano indiano e dell'uragano Mitch.

2.
«Lo tsunami che ha investito l'Oceano Indiano il 26 dicembre 2004 ha mietuto oltre 200 000 vittime e causato danni per circa 10 miliardi di euro. All'aiuto umanitario inizialmente fornito dalla Commissione e inteso a salvare vite umane e a provvedere ai bisogni immediati, ha fatto seguito un aiuto al risanamento a più lungo termine, per un importo di circa 300 milioni di euro volto a ricostruire le infrastrutture primarie e a fornire una base per lo sviluppo sostenibile».

(Fonte: Nota informativa ECA/08/13).

3.
La Corte aveva presentato una relazione concernente l'aiuto umanitario iniziale della Commissione europea in risposta allo tsunami (relazione speciale n. 3/2006) e questo secondo audit (relazione speciale n. 6/2008) ha esaminato la fase successiva di risanamento e ha anche incluso la risposta della Commissione in termini di risanamento, per un importo di 250 milioni di euro, all'uragano Mitch che ha colpito l'America centrale nell'ottobre 1998.

Le raccomandazioni della Corte

4.
La Corte raccomandava alla Commissione di:

- 1) concepire rapidamente dei progetti di risanamento e coinvolgere i beneficiari;
- 2) proseguire gli sforzi intrapresi in piena cooperazione con altri donatori per migliorare la trasparenza dei fondi, e prevedere l'esame indipendente della qualità;
- 3) assicurare che le informazioni comparative sui costi siano disponibili e che vengano definiti obiettivi precisi per i progetti;

- 4) anticipare meglio i significativi aumenti di prezzo a seguito di calamità naturali;
- 5) garantire un'adeguata visibilità ai progetti finanziati dall'UE;
- 6) garantire la sostenibilità dei progetti una volta terminati i finanziamenti UE.

Lo stato di attuazione delle raccomandazioni della Corte

5.
La Commissione ha pienamente attuato quattro raccomandazioni (nn. 1, 2, 5 e 6) e ha attuato per la maggior parte degli aspetti le altre due (nn. 3 e 4).

Le principali osservazioni formulate dalla Corte al riguardo

MIGLIORARE LA GESTIONE E LA COOPERAZIONE

6.
La Commissione ha creato e promosso l'unità «Fragilità e gestione delle crisi» di EuropeAid. Inoltre, ha pubblicato diverse comunicazioni, tra cui il Piano di attuazione della strategia per la riduzione del rischio di catastrofe (RRC), e la comunicazione sulla resilienza, che rappresenta un passo importante per l'avanzamento dell'approccio «Collegamento tra l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo (CARS)».

7.
Sono anche stati migliorati la rendicontazione e il monitoraggio tramite il segretariato del fondo fiduciario multidonatori e uno specialista tecnico indipendente.

INFORMAZIONI COMPARATIVE SUI COSTI E OBIETTIVI PRECISI PER I PROGETTI

8.

Mentre la Commissione continua a garantire che venga valutata l'attuazione dei suoi progetti, EuropeAid non assicura che le informazioni comparative sui costi siano prontamente disponibili come riferimento rispetto al quale possono essere monitorati i costi dei progetti.

VISIBILITÀ DEI FINANZIAMENTI DELL'UE

9.

La metodologia standard utilizzata da EuropeAid per le missioni di verifica del personale della sede centrale presso le delegazioni dell'Unione europea è stata rivista al fine di includere diverse verifiche in materia di visibilità dei finanziamenti UE. Il gruppo di sostegno alla qualità (QSG) valuta anche la visibilità dell'UE per tutti i progetti e le domande di sovvenzione. Gli orientamenti per le organizzazioni internazionali richiedono anche tale visibilità dell'UE quando esse aiutano la Commissione ad attuare i programmi.

SOSTENIBILITÀ

10.

Le liste di controllo del QSG per l'identificazione e la formulazione dei progetti verificano tutti gli aspetti della sostenibilità nella fase di definizione del progetto. Anche altri controlli assicurano che la sostenibilità sia al centro di tutti gli interventi.

ALLEGATO VIII



AZIONI ESTERNE: SOSTEGNO DEL FES

1.
La relazione speciale n. 18/2009 concerneva l'efficacia del sostegno del FES per l'integrazione economica regionale in Africa orientale e occidentale.

2.
«L'integrazione regionale è un processo in cui paesi limitrofi cooperano per migliorare la stabilità politica e dare impulso allo sviluppo economico di una regione. In mercati più estesi e più armonizzati, la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone favorisce le economie di scala e stimola gli scambi commerciali e gli investimenti. L'integrazione economica regionale tra paesi in via di sviluppo rappresenta quindi un veicolo per la crescita economica e può contribuire alla riduzione della povertà».

(Fonte: Relazione speciale n. 18/2009, sintesi).

3.
La Corte ha analizzato se il sostegno del Fondo europeo di sviluppo per i programmi di integrazione economica regionale che, globalmente, rappresentano ben oltre il 50 % dell'importo totale destinato ai programmi regionali del FES, sia stato efficace in Africa orientale e occidentale. La Corte ha esaminato l'approccio della Commissione europea, la gestione da parte della stessa del sostegno fornito nonché un campione di singoli progetti e ha concluso che, globalmente, il sostegno del FES all'integrazione economica regionale si è rivelato, finora, solo parzialmente efficace, a causa di diversi fattori.

Le raccomandazioni della Corte

4.
La Corte raccomandava alla Commissione di:

- 1) subordinare il sostegno all'integrazione regionale ad un accordo preliminare su come raggiungere la necessaria convergenza tra le varie organizzazioni regionali;
- 2) rendere più coerenti con la propria strategia regionale le strategie nazionali;
- 3) esaminare se la dotazione finanziaria per i programmi regionali non fosse troppo elevata;

- 4) definire chiaramente le responsabilità delle diverse delegazioni nelle regioni interessate;
- 5) istituire un meccanismo di coordinamento adeguato tra le delegazioni presenti in una regione;
- 6) riesaminare le risorse destinate alle delegazioni per la programmazione e l'attuazione dei suoi programmi regionali;
- 7) stipulare accordi di contributo con le organizzazioni regionali solo nei casi in cui la gestione finanziaria risulti conforme ai principi internazionali;
- 8) aiutare le organizzazioni regionali a migliorare il coordinamento tra le stesse e tra queste e i loro Stati membri;
- 9) aiutare le organizzazioni regionali a creare sistemi di monitoraggio;
- 10) formulare obiettivi SMART per i progetti;
- 11) prestare maggiore attenzione alla regolarità e alla qualità delle relazioni sullo stato di avanzamento nonché al sistematico monitoraggio e alla valutazione dei risultati dei progetti.

Lo stato di attuazione delle raccomandazioni della Corte

5.
La Commissione ha pienamente attuato cinque raccomandazioni (nn. 3, 4, 5, 7 e 8); quattro raccomandazioni sono state attuate per la maggior parte degli aspetti (nn. 1, 2, 9 e 10); e in due casi (nn. 6 e 11) la Corte non è riuscita a pervenire ad una conclusione in merito alla portata dell'attuazione.

Le principali osservazioni formulate dalla Corte al riguardo

INTEGRAZIONE REGIONALE

6.

Da parte delle organizzazioni regionali in entrambe le regioni e dei membri di tali organizzazioni si sta continuando a lavorare in direzione di un'ulteriore integrazione regionale, in particolare attuando a livello nazionale gli impegni di integrazione concordati a livello regionale. La Commissione ha continuato a fornire sostegno al processo di integrazione regionale rafforzando il coordinamento e la convergenza tra le organizzazioni regionali e migliorando il monitoraggio e la valutazione. Tuttavia, vi è ancora una mancanza d'interesse in alcuni membri di dette organizzazioni a perseguire l'integrazione regionale e una scarsa capacità istituzionale nell'ambito delle organizzazioni regionali.

COERENZA DELLE STRATEGIE REGIONALI/NAZIONALI E ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI

7.

La Commissione ha intrapreso una serie di attività volte a garantire una maggiore coerenza tra le strategie d'integrazione regionale e le azioni a livello regionale e quelle a livello nazionale, che dovrebbe risultare più evidente nell'ambito dell'11° FES. Ha anche avuto luogo una riassegnazione più realistica dei fondi tra le differenti regioni, con una parte dei fondi del 10° FES che è stata riassegnata all'iniziativa «energia sostenibile per tutti».

DELEGAZIONI

8.

Nel 2010, la Commissione ha redatto e distribuito una nota orientativa per la gestione dei programmi regionali, che dovrebbe portare ad un maggiore coordinamento tra la sede centrale e le delegazioni, nonché tra le delegazioni stesse. Tali linee guida hanno anche chiaramente definito quando può essere concluso un accordo di contributo con una organizzazione regionale. La prova di un rafforzamento delle quattro delegazioni regionali interessate dipende dall'effettivo arrivo di personale aggiuntivo (previsto per il 2013 e il 2014).

ANALISI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

9.

I gruppi di sostegno alla qualità della Commissione effettuano una valutazione sistematica dei progetti/programmi proposti. Tuttavia, le linee guida tematiche da utilizzare per la preparazione dei progetti/programmi regionali non sono ancora state finalizzate. La Commissione sta anche effettuando una revisione del proprio sistema di monitoraggio e valutazione ex post.

ALLEGATO IX



AZIONI ESTERNE: ATTIVITÀ BANCARIE

1. La relazione speciale n. 1/2009 concerneva le attività bancarie nell'area del Mediterraneo.

2. «La cooperazione tra l'UE e i paesi terzi mediterranei è stata avviata circa 30 anni fa e si è progressivamente sviluppata nel corso degli anni. Il quadro di riferimento per le misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nei paesi partner, nel contesto del partenariato euromediterraneo, copre il periodo 1996-2006.

3. Nel quadro dei regolamenti MEDA o dei precedenti protocolli, tre tipi di attività bancarie sono finanziate dal bilancio dell'UE e eseguite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI): assistenza tecnica attraverso un apposito fondo di sostegno FEMIP (Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato), abbuoni di interessi per alcuni prestiti della BEI e operazioni su capitale di rischio».

(Fonte: Nota informativa ECA/09/18).

4. La Corte ha controllato le attività bancarie nel quadro del programma MEDA e dei precedenti protocolli per stabilire se i progetti in corso fossero stati monitorati in maniera adeguata dalla Commissione e dalla BEI e se gli stessi avessero raggiunto gli obiettivi stabiliti.

Le raccomandazioni della Corte

5. La Corte raccomandava alla Commissione di:

- 1) definire un programma su misura per la valutazione ed il monitoraggio delle attività bancarie;
- 2) garantire il coordinamento efficace dell'attività di assistenza;
- 3) negoziare convenzioni di gestione adeguate;

4) garantire che il monitoraggio da parte della BEI verifichi l'adeguata esecuzione di tutti i progetti ed il rispetto degli obblighi finanziari ed in materia di informazione a carico degli intermediari/promotori;

5) definire una strategia globale per le operazioni su capitali di rischio e scegliere il processo di attuazione più efficace.

Lo stato di attuazione delle raccomandazioni della Corte

6. La Commissione ha pienamente attuato le cinque raccomandazioni.

Le principali osservazioni formulate dalla Corte al riguardo

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

7. La Commissione ha introdotto i seguenti cambiamenti fondamentali a livello organizzativo e procedurale:

- 1) nel 2008, EuropeAid ha creato una nuova sezione nell'ambito dell'unità incaricata delle attività bancarie nella regione del Mediterraneo al fine di tener conto nella maniera più tempestiva delle osservazioni della Corte;
- 2) nel 2011, nel corso della riorganizzazione di EuropeAid, è stata creata una nuova unità per promuovere, coordinare, gestire e monitorare strumenti finanziari innovativi per i portafogli assegnati alle relazioni esterne nelle regioni coperte da EuropeAid;
- 3) alla fine del 2009, EuropeAid ha redatto delle linee guida dettagliate per la BEI al fine di definire chiaramente la loro selezione delle nuove operazioni finanziate dal bilancio UE.

COORDINAMENTO DELL'ASSISTENZA

8.

Dal 2010, è stato notevolmente rafforzato il coordinamento tra EuropeAid, la BEI e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Inoltre, EuropeAid ha organizzato delle sessioni d'informazione e ha realizzato corsi di formazione per il personale delle delegazioni UE che si occupa di tali servizi, al fine di razionalizzare l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione a livello locale.

CONVENZIONI DI GESTIONE

9.

Alla fine del 2012, è stato stipulato un nuovo accordo di gestione tra l'UE e la BEI sull'esecuzione delle operazioni finanziate dal bilancio generale dell'UE che ha prodotto miglioramenti in materia di rispetto e monitoraggio delle norme ambientali, di visibilità dei finanziamenti UE e di rendicontazione.



ENTRATE: GESTIONE DELLA TESORERIA

1.
La relazione speciale n. 5/2009 concerneva la gestione della tesoreria presso la Commissione.

2.
«I principali compiti della Commissione in materia di gestione della tesoreria sono: a) la pianificazione e l'elaborazione di previsioni di tesoreria e più specificamente di previsioni dei flussi di cassa nonché il prelievo di risorse dai conti delle risorse proprie, b) la gestione delle operazioni di tesoreria (incassi e pagamenti) e c) la gestione dei conti bancari.

3.
La gestione della tesoreria è affidata a due direzioni generali: la direzione generale Bilancio e la direzione generale Affari economici e finanziari. La DG Bilancio è responsabile della gestione della tesoreria di tutto il bilancio amministrato dalla Commissione e del Fondo europeo di sviluppo. La DG Affari economici e finanziari cura la gestione della tesoreria di altre voci fuori bilancio e l'investimento dei fondi comunitari».

(Fonte: Nota informativa ECA/09/30).

4.
L'obiettivo principale dell'audit della Corte era valutare la qualità della gestione della tesoreria della Commissione e, nello specifico, stabilire: a) se la Commissione avesse operato in conformità con le norme e i regolamenti applicabili alla gestione della tesoreria; e b) se la Commissione avesse definito sistemi di controllo interno che garantiscono una sana gestione della tesoreria.

Le raccomandazioni della Corte

5.
La Corte raccomandava alla Commissione di:

- 1) analizzare il funzionamento del sistema attuale dei conti di risorse proprie allo scopo di ridurre i saldi presenti su questi conti;
- 2) documentare meglio le procedure applicate per la previsione dei flussi di cassa.

6.
Per quel che riguarda i sistemi di controllo interno, la Corte raccomandava anche alla Commissione di:

- 1) migliorare la supervisione delle sue attività di gestione della tesoreria;
- 2) migliorare la documentazione della propria gestione dei rischi;
- 3) adottare una politica omogenea e linee guida adeguate per l'apertura dei conti fiduciari;
- 4) trovare una soluzione ottimale per il trattamento delle ammende incassate in via provvisoria.

7.
In relazione alle casse di anticipi, la Corte raccomandava anche di:

- 1) rispettare i requisiti stabiliti per le procedure di appalto nella selezione delle banche e documentare adeguatamente le procedure di selezione.

Lo stato di attuazione delle raccomandazioni della Corte

8.
La Commissione ha pienamente attuato cinque raccomandazioni (nn. 2, 3, 4, 6 e 7) e ha attuato per la maggior parte degli aspetti le altre due (nn. 1 e 5).

Le principali osservazioni formulate dalla Corte al riguardo

ANALIZZARE I CONTI DELLE RISORSE PROPRIE

9.

La DG Bilancio è riuscita a ridurre i saldi di fine esercizio nel 2008, 2009 e 2011, nonostante l'assenza di modifiche per quel che riguarda il sistema di riscossione delle risorse proprie dagli Stati membri. Poiché su tale sistema legifera il Consiglio, la Commissione non ha competenza per modificarlo.

PROCEDURE PER LA PREVISIONE DEI FLUSSI DI CASSA

10.

Gli strumenti di informativa per le previsioni dei flussi di cassa e tesoreria sono stati riesaminati nel 2009 e la gestione aggiornata dei flussi di cassa comprende ora comunicazioni scritte mensili. Le procedure di rendicontazione e previsione dei flussi di cassa, che risalgono al 2010, sono anch'esse in fase di aggiornamento.

MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO

11.

La politica di gestione del rischio della DG Bilancio viene controllata regolarmente e i limiti e le prescrizioni vengono modificati. Le DG Bilancio e Affari economici e finanziari hanno anche discusso su come migliorare la gestione del rischio e la gestione delle ammende.

12.

La politica di gestione del rischio finanziario della Commissione è stata pubblicata nel 2012. La DG Bilancio ha inoltre definito una politica di gestione del rischio per le operazioni di tesoreria e di pagamento ed esistono procedure specifiche per i rischi operativi, compresa la continuità operativa.

13.

La Commissione ha definito degli indicatori per le operazioni di tesoreria. Tali indicatori sono tracciati regolarmente e le eccezioni o le deviazioni rispetto agli obiettivi sono analizzate e monitorate.

TRATTAMENTO DELLE AMMENDE INCASSATE IN VIA PROVVISORIA

14.

Le DG Bilancio e Affari economici e finanziari hanno concluso un accordo a livello di servizio alla fine del 2009. È stato inoltre creato un fondo per le nuove ammende incassate in via provvisoria, gestito, a partire da gennaio 2010, dalla DG Affari economici e finanziari. Nel 2011, inoltre, la struttura di audit interno (IAC) della DG Affari economici e finanziari ha esaminato i meccanismi rivisti per il trattamento delle ammende incassate in via provvisoria e ha concluso che l'attività era gestita in maniera efficace.

GESTIONE DI CASSE DI ANTICIPI

15.

La DG Bilancio, in stretta collaborazione con le delegazioni UE, propone le soluzioni più economiche per la gestione di casse di anticipi. Queste procedure di selezione sono documentate e il rispetto delle procedure viene esaminato nel corso di visite ispettive da parte della DG Bilancio. Tali ispezioni possono dar luogo alla formulazione di raccomandazioni nelle relazioni d'ispezione che sono trasmesse al SEAE.

CONTI FIDUCIARI

16.

Sebbene la maggior parte delle disposizioni del regolamento finanziario sono state applicate a partire dal 1° gennaio 2013, le nuove norme sugli strumenti finanziari e sulla gestione indiretta saranno applicabili soltanto a partire dal 1° gennaio 2014. L'accordo quadro finanziario e amministrativo («FAFA» — politiche e linee guida per il funzionamento di certi conti fiduciari) tra la BEI e la Commissione, nonché le istruzioni specifiche in materia di conti fiduciari, devono ancora essere firmati.

ALLEGATO XI



RICERCA: PROGRAMMI QUADRO IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO (RST)

1.

La relazione speciale n. 9/2007 riguardava la valutazione dei programmi quadro comunitari in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), per stabilire se l'approccio della Commissione potesse essere migliorato.

2.

«Nell'ampia gamma di politiche attuate nell'Unione europea per rafforzare l'innovazione e la competitività, i programmi quadro (PQ) in materia di RST sono lo strumento finanziario più importante che contribuisce alla strategia di Lisbona ed all'obiettivo di Barcellona a livello comunitario. Attraverso i PQ, la Comunità concede fondi a ricercatori dell'Unione europea, dei paesi associati e di diversa provenienza. Il bilancio di tali programmi è aumentato in modo significativo nel corso degli anni fino a raggiungere 7 217 milioni di euro all'anno con il 7° PQ (2007-2013).

3.

L'audit si proponeva di rispondere al quesito di base se l'approccio della Commissione alla valutazione dei risultati dei PQ fosse adeguato. In tale contesto, la Corte ha verificato se la Commissione rispettasse le disposizioni normative relative alla valutazione e se il sistema di valutazione e di monitoraggio rispondesse alle aspettative delle parti interessate».

(Fonte: Nota informativa ECA/07/40).

4.

L'audit ha riguardato le disposizioni relative alle attività di monitoraggio e valutazione in vigore dal 1995 per gli ultimi tre periodi di programmazione (4°, 5° e 6° PQ) e anche, brevemente, le disposizioni adottate per il 7° PQ (2007-2013).

Le raccomandazioni della Corte

5.

La Corte raccomandava quanto segue:

- 1) la logica d'intervento dovrebbe essere resa più esplicita nella normativa futura;
- 2) dovrebbe essere sviluppata una strategia di valutazione globale;
- 3) si dovrebbe considerare la creazione di un ufficio comune di valutazione, al fine di coordinare le attività di valutazione delle «direzioni generali della ricerca» per il PQ nel suo complesso;
- 4) la rilevazione dei dati, la valutazione e la rendicontazione dovrebbero essere ottimizzate;
- 5) la Commissione dovrebbe stabilire il tipo e la portata della valutazione e chiarire come le valutazioni possano essere utilizzate.

Lo stato di attuazione delle raccomandazioni della Corte

6.

La Commissione ha pienamente attuato quattro raccomandazioni (nn. 1, 3, 4 e 5) e ha attuato per la maggior parte degli aspetti la restante raccomandazione (n. 2).

Le principali osservazioni formulate dalla Corte al riguardo

LOGICA DI INTERVENTO

7.

Le nuove proposte legislative includono una descrizione chiara e completa degli obiettivi specifici per il finanziamento della ricerca, nonché un numero limitato di indicatori chiave per valutare i risultati e l'impatto. Tali proposte non sono state tuttavia ancora approvate dal legislatore.

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

8.

La Commissione ha definito un sistema per la raccolta di un insieme di indicatori chiave della performance a livello di tutto il 7° PQ, che costituisce la colonna portante delle relazioni di monitoraggio annuali del 7° PQ. È stato anche realizzato un manuale per la valutazione dei programmi di ricerca, che fa parte delle norme di controllo interno della DG Ricerca e innovazione. Tuttavia, non è ancora stato redatto un documento contenente la concreta strategia di valutazione.

9.

Sebbene non sia ancora un ufficio comune di valutazione, la rete interservizi di valutazione della RST coordina ora le attività di valutazione delle «DG del settore ricerca» per il PQ.

10.

La Commissione ha creato un archivio comune di dati sulla ricerca che fornisce agli utenti informazioni sull'esito degli inviti a presentare proposte conclusi nell'ambito del 7° PQ, comprese la partecipazione al 7° PQ e le statistiche sulla performance.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

SINTESI

VI.

Le funzioni di RAD e le categorie «accolta», «respinta», «attuata» e «annullata» sono state create nel 2003. Quando una raccomandazione è parzialmente accolta e quindi parzialmente attuata, i servizi non hanno altra scelta che selezionare «accolta» e poi «attuata».

Tuttavia, dal momento dell'elaborazione della prima relazione speciale della Corte sul seguito dato alle sue raccomandazioni, e con l'impennata del numero di raccomandazioni e richieste indirizzate alla Commissione, quest'ultima ha rivisto le istruzioni destinate ai suoi servizi in risposta alle suddette raccomandazioni/richieste chiedendo loro di dichiarare esplicitamente se le accoglievano e, ove possibile, di indicare in che misura fossero state attuate.

VII.

Le categorie «integralmente attuate», «in corso di attuazione per la maggior parte degli aspetti», «in corso di attuazione per alcuni aspetti», «non attuate», «non disponibili all'interno dell'attuale quadro», o «non più pertinenti», e «elementi probatori sufficienti» sono state usate dalla Corte nella sua relazione speciale n. 19/2012, pubblicata alla fine del 2012.

La Commissione, attraverso il suo Comitato di controllo degli audit, sta svolgendo una scrupolosa riflessione sul seguito dato alle raccomandazioni/richieste al fine di rafforzare il processo e consulterà la Corte sulla questione.

ATTUAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI 62 RACCOMANDAZIONI

15.

Il sistema di monitoraggio e valutazione per la PAC in prospettiva del 2020 include obiettivi chiari e una serie di indicatori che dovrebbero contribuire alla valutazione delle prestazioni, dei risultati e dell'impatto delle misure e degli strumenti della PAC. Tuttavia, occorre osservare che tutte le misurazioni hanno un certo costo e spesso occorre raggiungere un equilibrio tra, da un lato, l'onere amministrativo e i costi per beneficiari e amministrazioni e, dall'altro, i benefici derivanti dal disporre di informazioni dettagliate e recenti. Inoltre, gli indicatori non possono essere considerati isolatamente, ma devono essere analizzati e interpretati attentamente all'interno del loro contesto.

ESAME DELLE PROCEDURE DI FOLLOW-UP DELLA COMMISSIONE

26.

Il RAD contiene solamente 4 categorie: «accolta», «respinta», «attuata» e «annullata». Di conseguenza, ogniqualvolta una raccomandazione è parzialmente accolta e quindi parzialmente attuata, i servizi non hanno altra scelta che selezionare «accolta» e poi «attuata». Questa mancanza di allineamento tra la classificazione della Commissione e quella della Corte può giustificare la discrepanza tra il numero delle raccomandazioni che la Corte considera «pienamente attuate» e quelle classificate come «attuate» in RAD (cfr. altresì risposta al paragrafo VI).

L'armonizzazione delle categorie utilizzate dalla Commissione e dalla Corte potrebbe essere uno dei temi al centro delle future discussioni tra le due istituzioni (come indicato nella risposta alla raccomandazione dopo il paragrafo 32).

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

27.

Dato che le raccomandazioni della Corte spesso consistono in sotto-raccomandazioni, la Commissione ha recentemente introdotto la pratica della suddivisione di queste raccomandazioni in RAD per facilitare le procedure di follow-up. La Commissione prevede che questa pratica porterà a una riduzione del numero delle raccomandazioni parzialmente attuate.

(Cfr. altresì le risposte della Commissione ai paragrafi VI e 26).

28.

Cfr. la risposta della Commissione ai paragrafi VI, VII e 27.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

32.

Dal momento dell'elaborazione della prima relazione speciale della Corte sul seguito dato alle sue raccomandazioni, e con l'impennata del numero di raccomandazioni e richieste indirizzate alla stessa, la Commissione ha rivisto le istruzioni rivolte ai suoi servizi in risposta alle suddette raccomandazioni/richieste chiedendo loro di indicare in maniera chiara se le accoglievano e, ove possibile, di indicare in che misura fossero state attuate.

Raccomandazione

La Commissione, attraverso il suo Comitato di controllo degli audit, sta svolgendo una scrupolosa riflessione sul seguito dato alle raccomandazioni/richieste in modo da rafforzarlo e inviterà la Corte a fornire un contributo costruttivo. La Commissione acconsente a valutare la possibilità di sviluppare ulteriormente l'applicazione RAD in modo da migliorare le informazioni fornite alla direzione.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALL'ALLEGATO II — AGRICOLTURA: SOSTEGNO AI PROGRAMMI OPERATIVI A FAVORE DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI

8.

La concentrazione dell'offerta delle organizzazioni di produttori (OP) negli ultimi anni può essere dimostrata dall'aumento di 12,2 punti percentuali del tasso di organizzazione dei PO nell'UE-27 del periodo 2004-2010. L'incremento della concentrazione dell'offerta di PO si nota specialmente nell'UE-15, mentre il tasso generale di organizzazione ha raggiunto il 47,7% nel 2010 contro il 33,7 nel 2004. Gli strumenti disponibili (sostegno ai gruppi di produttori) e le modifiche introdotte dalla riforma (tasso di cofinanziamento più elevato e aiuti finanziari nazionali per i programmi operativi negli Stati membri con un basso grado di organizzazione o che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente) si sono dimostrati efficaci in alcuni casi (ad esempio per il Portogallo e la Polonia). Tuttavia, il periodo considerato è troppo breve per permettere un aumento considerevole nell'UE-12 simile a quello registrato nell'UE-15.

11.

La Commissione è consapevole del fatto che in molti Stati membri la maggior parte dei produttori non aderisce a organizzazioni di produttori e si impegna a rendere queste ultime più interessanti. Nel frattempo, nell'ambito della revisione del regime in corso, cerca nuove misure per incoraggiare non solo la creazione di organizzazioni di produttori, ma anche nuove forme di cooperazione tra gli agricoltori.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALL'ALLEGATO III — AGRICOLTURA: AIUTO ALIMENTARE A FAVORE DEGLI INDIGENTI

5.

Per quanto riguarda le raccomandazioni nn. 2 e 6

La Commissione, in riferimento alle considerazioni di cui ai paragrafi 8 e 10 dell'allegato III, può condividere la valutazione della Corte.

Per quanto riguarda le raccomandazioni nn. 7 a) e 7 b)

La Commissione, per le ragioni di cui ai paragrafi 11, 11, lettera a) e 11, lettera b) dell'allegato III, può condividere solo parzialmente la valutazione della Corte.

Per quanto riguarda le raccomandazioni nn. 3 e 5

La Commissione ha respinto queste raccomandazioni per le ragioni specificate al paragrafo 10 dell'allegato III.

8.

Per quanto riguarda la raccomandazione n. 2

La Commissione condivide l'osservazione della Corte e ribadisce il suo punto di vista secondo cui il regime ha avuto un potente effetto leva sullo sviluppo di iniziative alimentari o misure connesse da parte di organismi privati e autorità pubbliche. Tuttavia, a dire il vero, le sinergie potrebbero essere ulteriormente promosse. Questa questione è stata affrontata anche nel contesto della sua valutazione d'impatto del 2008 e nella conseguente proposta relativa a un nuovo regolamento del Consiglio. A causa dell'abbandono progressivo del regime deciso dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel 2012, nell'ambito del regime attuale non potrebbe essere attuata alcuna misura di questo tipo. Ciononostante, la Commissione ha provato a incoraggiare l'istituzione di sinergie e complementarietà con altre azioni nazionali o locali invitando, nei suoi orientamenti non vincolanti per i piani annuali 2012 e 2013, a descrivere tali collegamenti.

10.

Per quanto riguarda la raccomandazione n. 3

La Commissione ribadisce il suo punto di vista secondo cui sono gli Stati membri, e non la Commissione, a trovarsi nella posizione migliore per indirizzare l'azione verso i bisogni specifici a livello nazionale e locale. Il rispetto del principio di sussidiarietà si accompagna a una maggiore efficienza del regime nel momento in cui l'individuazione dei beneficiari rimane competenza degli Stati membri. Questo non significa che non bisogna fissare un obiettivo, ma che ciò spetta agli Stati membri, i quali devono includere, nei loro piani, informazioni complete sui beneficiari e le organizzazioni caritative che prendono parte al programma. Questo aspetto è stato particolarmente evidenziato dalla Commissione nei suoi orientamenti non vincolanti per l'attuazione dei piani annuali 2012 e 2013.

Per quanto riguarda la raccomandazione n. 5

La Commissione ritiene che il modo in cui viene gestito il programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (fino a quando terminerà, con il completamento del piano annuale 2013), il quale prevede un ampio elemento di sussidiarietà e l'individuazione degli obiettivi a livello nazionale, permette il miglior impatto possibile del programma, che deve concentrarsi sulle persone più bisognose, le quali possono variare considerevolmente tra gli Stati membri. L'introduzione di ulteriori norme a livello dell'UE potrebbe ostacolare la necessaria flessibilità che il programma deve preservare per potersi adattare alle varie circostanze degli indigenti a livello locale.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

10.

Per quanto riguarda la raccomandazione n. 6

Nel quadro del processo di revisione del programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti avviato nel 2008, la Commissione ha analizzato diverse opzioni per incoraggiare gli Stati membri a fissare obiettivi SMART e migliorare il monitoraggio e la rendicontazione dell'attuazione del programma. Ciononostante, a causa dell'abbandono progressivo del regime deciso infine dal Consiglio e dal Parlamento europeo, è stato possibile realizzare nel regime attuale solo miglioramenti parziali a questo proposito. In particolare, negli orientamenti per l'attuazione dei piani annuali 2012 e 2013 gli Stati membri sono stati invitati a strutturare meglio i loro programmi in base a bisogni e obiettivi definiti in maniera chiara.

11.

Per quanto riguarda le raccomandazioni nn. 7 a) e 7 b)

Considerando che il quadro giuridico rivisto (regolamento 121/2012) del programma per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti prevede il mantenimento del regime solo fino al completamento del piano annuale di distribuzione 2013, la Commissione non ha modificato le norme di attuazione esistenti per ribadire in maniera chiara l'applicabilità delle norme standard dell'UE in materia di appalti pubblici. Ciononostante, la Commissione ricorda che le norme standard per gli appalti si possono applicare al regime attuale, anche in assenza di disposizioni specifiche a questo riguardo.

1) Per quanto riguarda la raccomandazione n. 7 a)

Oltre a quanto dichiarato nella risposta fornita al paragrafo 11, la Commissione ritiene che le carenze individuate dalla Corte nella sua relazione speciale, come la mancanza di apertura dei bandi di gara, la limitata concorrenza o il rischio di non ottenere le condizioni o i prezzi più vantaggiosi, siano da collegarsi all'errata interpretazione delle norme generali in materia di appalti da parte di alcune autorità nazionali piuttosto che all'uso delle scorte di intervento.

La Commissione specificherà meglio l'applicabilità di queste norme nelle modalità di attuazione dettagliate che saranno stabilite in relazione all'uso delle scorte di intervento all'interno del futuro Fondo per gli aiuti europei agli indigenti.

2) Per quanto riguarda la raccomandazione n. 7 b)

Facendo seguito alla risposta data al paragrafo 11, nel quadro del Fondo di aiuti europei agli indigenti, verranno prese in considerazione le proposte della Corte che consentono agli Stati membri di decidere in merito all'eliminazione delle scorte di intervento sui mercati delle materie prime agricole e di utilizzare queste entrate per acquistare i prodotti finali necessari ogniqualvolta le condizioni delle procedure di baratto non sembrano efficaci.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALL'ALLEGATO IV — AGRICOLTURA: ATTUAZIONE DELL'APPROCCIO LEADER

8.

La proposta della Commissione riguardante il regolamento del FEASR per il periodo 2014-2020 (articolo 67, paragrafo 2) è basata su un approccio armonico tra tutti i Fondi strutturali e d'investimento europei, rimanendo allo stesso tempo in linea con le attuali norme in materia di aiuti di Stato.

Per quanto riguarda la mancanza di miglioramenti nel periodo attuale, nel trilogio sull'allineamento al trattato di Lisbona le istituzioni non sono riuscite ad accordarsi sulla proposta COM(2010) 573 (si veda la dichiarazione della Corte al paragrafo 3).

Entrambe le proposte stabiliscono che il sostegno del FEASR deve essere concesso per la spesa effettuata solo dopo la presentazione di una domanda all'autorità competente.

9.

Per quanto riguarda il periodo successivo, vengono forniti orientamenti relativi alle procedure per evitare conflitti di interesse nella proposta di documento orientativo sul CLLD pubblicato dalle quattro DG (menzionate nella risposta al paragrafo 9) nel capitolo 4.3 a pagina 26: «Le procedure di lavoro, le norme e le strutture per l'adozione di decisioni esistenti devono garantire che la selezione dei progetti sia coerente con gli obiettivi della strategia, intrapresa in maniera non discriminatoria e trasparente e che eviti in particolare qualsiasi rischio di conflitto di interessi. Per quanto riguarda quest'ultimo, i GAL dovrebbero stabilire procedure scritte su come intendono affrontare il rischio (ad esempio verbali delle riunioni, astensione dal voto, dichiarazioni scritte)».

Per quanto riguarda le dichiarazioni di interessi, la Commissione ritiene che gli orientamenti siano sufficienti.

10.

La valutazione ex post costituirà un elemento chiave per valutare il valore aggiunto conseguito da LEADER.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALL'ALLEGATO VI — COESIONE: FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTA ALLE DONNE

5.

La Commissione prende nota dell'analisi della Corte. Le raccomandazioni 1 e 3 sono di fatto attuate per alcuni aspetti, perché le disposizioni per il futuro periodo di programmazione 2014-2020 sono ancora in fase di adozione al momento della redazione della presente relazione. Ciononostante, attraverso le sue proposte per il 2014-2020, la Commissione ha intrapreso azioni concrete per realizzare pienamente queste raccomandazioni, che saranno attuate nell'ambito del nuovo quadro legislativo.

Inoltre, sebbene non disponga di alcuna base giuridica per imporre agli Stati membri specifiche procedure di selezione dei progetti, la Commissione è tuttavia soddisfatta del fatto che le sue iniziative abbiano dato i loro frutti e apportato miglioramenti a questo settore. I nuovi orientamenti per l'attuale periodo di programmazione forniscono una risposta chiara a queste raccomandazioni, tanto quanto i cambiamenti ai programmi operativi, inclusa la loro distribuzione e definizione delle priorità.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

6.

La Commissione accoglie le conclusioni della Corte. Sarà infatti richiesto agli Stati membri di fornire un'analisi del mercato del lavoro nel prossimo periodo di programmazione. Inoltre, l'articolo 87 del progetto di regolamento recante disposizioni comuni rafforzerà l'approccio orientato ai risultati.

7.

Per quanto riguarda l'esigenza, individuata dalla Corte, di rafforzare il collegamento tra le procedure di selezione dei progetti e l'analisi del mercato del lavoro, occorre osservare che non esiste una base giuridica che permetta alla Commissione di obbligare i comitati di monitoraggio a rivedere i criteri di selezione alla luce dei nuovi problemi emersi da un'analisi (aggiornata) del mercato del lavoro.

Inoltre, la Commissione ritiene che il cambiamento delle priorità e il relativo finanziamento dei programmi a un livello superiore sia uno strumento più utile per tenere conto dell'evoluzione del mercato del lavoro. Infatti, i cambiamenti nei programmi sono necessariamente tradotti al livello della selezione dei progetti.

A seguito delle raccomandazioni della Corte, e sulla base dei considerevoli sforzi della Commissione, sono state apportate modifiche significative a molti programmi, che riflettono l'impatto della crisi socioeconomica anche sul mercato del lavoro. Tali modifiche introducono una nuova definizione delle priorità e una riassegnazione dei finanziamenti che determinano cambiamenti nel tipo e nel numero dei progetti selezionati sul campo.

8.

La Commissione condivide l'analisi della Corte. Alcuni progressi sono stati compiuti durante il periodo di programmazione 2007-2013 con i requisiti obbligatori di trasmissione dei dati (allegato XXIII del regolamento 1828/2006), le relazioni strategiche degli Stati membri sui fondi di coesione del 2009 e del 2012 e le relazioni annuali di attuazione. Inoltre, gli indicatori obbligatori saranno inclusi nel progetto di quadro normativo per il periodo di programmazione 2014-2020.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALL'ALLEGATO VII — AZIONI ESTERNE: AZIONI DI RISANAMENTO

8.

La Commissione ritiene che sia difficile disporre così prontamente di informazioni per vari contesti di ricostruzione e in diversi paesi che presentano diverse strutture socioeconomiche. Le informazioni sui costi possono essere raccolte su una base ad hoc, ma non esiste un'informazione generica sui costi per determinarne in modo attendibile l'efficienza. Pertanto, la Commissione ritiene che a questa raccomandazione sia stato dato il maggior seguito possibile.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALL'ALLEGATO X — ENTRATE: GESTIONE DELLA TESORERIA

16.

Le istruzioni del contabile che stabiliscono le norme per l'apertura, la gestione e la chiusura di conti fiduciari sono in fase di finalizzazione e si prevede che entrino in vigore all'inizio del 2014.

Sono in atto le discussioni finali con la BEI sull'accordo quadro finanziario e amministrativo («FAFA») che si prevede sarà firmato presto. Esso includerà gli orientamenti per il resoconto sullo strumento finanziario e la gestione delle attività.

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE ALL'ALLEGATO XI — RICERCA: PROGRAMMI QUADRO IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO (RST)

7.

Gli atti giuridici di Orizzonte 2020 sono in linea con l'approccio generale proposto dalla Commissione per fornire una logica di intervento esplicita in un numero limitato di indicatori di performance chiave.

8.

La Commissione si è impegnata con il legislatore a preparare l'approccio generale per la valutazione e il monitoraggio per Orizzonte 2020, come ha indicato in particolare nella sua valutazione d'impatto.

La Commissione ritiene che le disposizioni in materia negli atti giuridici e i principi chiave stabiliti nella valutazione d'impatto per la strategia di valutazione di Orizzonte 2020 siano sostanzialmente in linea con le osservazioni che figurano nella relazione della Corte dei conti.

La Commissione svilupperà una strategia di valutazione globale per tutte le azioni di Orizzonte 2020 conformemente a queste disposizioni e principi.

9.

La Commissione ha valutato se istituire un ufficio congiunto, ma alla fine ha scelto un diverso approccio per il 7° PQ attuale.

Ciononostante, sebbene non esista un ufficio di valutazione congiunto, l'attuale sistema per il 7° PQ garantisce un approccio coerente alla valutazione che risponde alla raccomandazione della Corte.

La Commissione sta attualmente lavorando sulle disposizioni organizzative per la gestione di Orizzonte 2020.

L'istituzione di un'unica unità che si occupi dei dati e della rendicontazione per l'intera politica di ricerca rafforzerà l'approccio valutativo comune attraverso la presentazione di dati coerenti e completi sull'attuazione e sui risultati di Orizzonte 2020.

Corte dei conti europea

Relazione speciale n. 19/2013

Relazione 2012 sul seguito dato alle relazioni speciali della Corte dei conti europea

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2014 — 41 pagg. — 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9241-619-5

doi:10.2865/23

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- una sola copia:
tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:
presso le rappresentanze dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm), chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (*).

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

Abbonamenti:

- tramite i distributori commerciali dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).

DAR SEGUITO ALLE RELAZIONI DI AUDIT DELLA GESTIONE PUBBLICATE DALLA CORTE RAPPRESENTA UN ELEMENTO NECESSARIO NEL CICLO DI RESPONSABILITÀ E CONTRIBUISCE A PROMUOVERE L'EFFICACE ATTUAZIONE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DELLE RACCOMANDAZIONI CONTENUTE IN DETTE RELAZIONI. LA PRESENTE RELAZIONE ILLUSTRA I RISULTATI DEL SECONDO ESAME, EFFETTUATO DALLA CORTE, DEL SEGUITO CHE LA COMMISSIONE HA DATO AD UN CAMPIONE DI 62 RACCOMANDAZIONI FORMULATE IN DIECI RELAZIONI SPECIALI NEL PERIODO 2006-2010.

IN BASE ALL'ESAME SVOLTO, LA CORTE CONCLUDE CHE LA COMMISSIONE ASSICURA UN SEGUITO ADEGUATO ALLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE. L'ANALISI DEL CAMPIONE DI RACCOMANDAZIONI HA INFATTI MOSTRATO CHE LA COMMISSIONE HA ATTUATO, PIENAMENTE O PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI ASPETTI, L'83 % DELLE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE, CONTRIBUENDO COSÌ A MIGLIORARE LA GESTIONE FINANZIARIA IN NUMEROSI SETTORI DEL BILANCIO UE.



CORTE DEI CONTI EUROPEA



■ Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-92-9241-619-5



9 789292 416195